



istituto
nazionale
di previdenza
per i dipendenti
dell'amministrazione
pubblica
Direzione Centrale Pensioni
Ufficio I – Normativa
Tel. 0651017626
Fax. 0651017625
e-mail: dctrattpensuff1@inpdap.it

Roma, 07/04/2005

Ai Direttori delle Sedi
Provinciali e Territoriali

Alla Corte dei Conti
Ufficio di coordinamento
delle Sezioni regionali di controllo
Via Baiamonti, 25
00195 ROMA

Alle Organizzazioni sindacali
nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

e p.c. Alla Direzione centrale
per la segreteria del Consiglio di Amministrazione
Organi Collegiali e Affari Generali

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Compartimentali

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

CIRCOLARE N. 11

OGGETTO: Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto - Decreto interministeriale 27 ottobre 2004.

- Articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 1993 n. 271
- Articolo 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;
- Articolo 3, comma, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

SOMMARIO -

1. *Premessa*
2. *Ambito di applicazione*
3. *Condizioni e determinazione del nuovo beneficio.*
4. *Nuova procedura di accertamento*
5. *Applicazione della previgente disciplina*
6. *Abbandono azione di recupero indebito pensionistico derivante da sentenze*
7. *Disposizioni comuni*

1. Premessa

Come è noto l'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 1993 n. 271 disponeva il conferimento di un beneficio di natura previdenziale, consistente nella rivalutazione pari ad 1,5 del servizio lavorativo soggetto ad esposizione all'amianto, utile sia ai fini del diritto che della misura della pensione, a favore dei lavoratori del settore dell'amianto e, comunque, di coloro che avevano espletato attività lavorativa a rischio, qualora superiore ai 10 anni e soggetta ad assicurazione obbligatoria INAIL.

In un secondo tempo, l'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 ha introdotto, a decorrere dal 1° ottobre 2003, nuove disposizioni in materia di benefici previdenziali in favore dei lavoratori di cui all'oggetto, modificando la disciplina dettata dal già citato articolo 13, comma 8, della legge n. 257/1992 e successive modificazioni.

In particolare, il comma 1 prevede che il coefficiente di rivalutazione del servizio sia ridotto da 1,5 a 1,25 e che lo stesso sia applicato ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non già ai fini della maturazione del diritto di accesso alle medesime.

Inoltre, superando la preclusione prevista dalla previgente normativa, il beneficio consistente nella rivalutazione del periodo di esposizione all'amianto ai fini pensionistici, viene esteso anche ai lavoratori non coperti da assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL e viene fissato un termine di decadenza per la presentazione all'INAIL della domanda di rilascio della certificazione attestante l'esposizione all'amianto (comma 5).

Con il comma 6-bis sono, comunque, fatte salve le previgenti disposizioni nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore del decreto in esame (2 ottobre 2003) avevano maturato il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8 della legge n. 257/1992, nonché di coloro che a tale data fruivano di trattamenti di mobilità o che avevano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.

Per le specifiche modalità di attuazione dell'articolo 47 in esame, il comma 6 ha demandato al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'emanazione di uno specifico decreto.

Successivamente, l'articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (finanziaria per l'anno 2004) ha ampliato le fattispecie derogatorie rispetto alla novella disciplina dettata dal più volte citato articolo 47.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17/12/2004 è stato pubblicato il decreto interministeriale 27 ottobre 2004, attuativo dell'articolo 47 del decreto-legge n.269/2003, che interviene nel merito delle sopracitate normative e delinea in modo univoco l'ambito di applicazione delle stesse.

Con la presente Circolare si impartiscono le disposizioni operative per l'esatta applicazione delle disposizioni indicate in oggetto.

2. Ambito di applicazione

L'articolo 1 del decreto interministeriale del 27 ottobre 2004 individua i destinatari dei benefici previdenziali derivanti da esposizione ad amianto alle condizioni e con le modalità previste dal decreto stesso e, contestualmente, specifica le categorie di lavoratori per le quali continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni in materia.

In particolare, il comma 1 dispone che rientrano nella nuova disciplina, alle condizioni e con le modalità più avanti indicate, i lavoratori i quali, alla data del **2 ottobre 2003**, sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi **non soggetti all'assicurazione** obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL.

Il successivo comma 2 stabilisce che la previgente normativa continui a trovare applicazione nei confronti dei lavoratori, esposti all'amianto per periodi lavorativi **soggetti all'assicurazione** obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL, i quali abbiano maturato, alla data del **2 ottobre 2003**, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui al più volte citato articolo 13, comma 8 legge n. 257/1992 e successive modificazioni, in quanto a tale data erano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni. In tali fattispecie, pertanto, l'intero periodo di esposizione all'amianto è moltiplicato, ai fini sia del diritto che della misura della prestazione pensionistica, per il coefficiente di 1,5 e si seguono le procedure di riconoscimento dell'esposizione all'amianto previste dalla previgente normativa.

3. Condizioni e determinazione del nuovo beneficio

In virtù di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto 27 ottobre 2004, per avere diritto ai benefici previdenziali in esame, i lavoratori individuati all'art. 1, comma 1 (**non soggetti all'assicurazione** obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestite dall'INAIL), devono essere stati occupati, **alla data del 2 ottobre 2003**, per un periodo non inferiore a dieci anni, , in attività lavorative comportanti esposizione all'amianto, in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, e comunque sulla durata oraria giornaliera prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Al riguardo, l'articolo 2, comma 2, individua espressamente le tipologie di attività lavorative comportanti esposizione all'amianto con la precisazione che per *periodo di esposizione* si intende quello relativo all'effettivo svolgimento di una o più delle seguenti attività:

- a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;
- b) produzione di manufatti contenenti amianto;
- c) fornitura a misura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;
- d) coibentazione con amianto, decoibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari;
- e) demolizione, manutenzione, riparazione, revisione, collaudo di strutture, impianti, edifici o macchinari contenenti amianto;
- f) movimentazione, manipolazione ed utilizzo di amianto o di manufatti contenenti amianto; distruzione, sagomatura e taglio di manufatti contenenti amianto;

- g) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto.

A seguito dell'accertamento e verifica da parte dell'INAIL della sussistenza e della durata dell'esposizione all'amianto (procedura illustrata nel successivo paragrafo 4), l'intero periodo di esposizione all'amianto è moltiplicato, **unicamente ai fini della determinazione dell'importo della prestazione pensionistica**, per il coefficiente di **1,25**; detto beneficio, pertanto, non incide ai fini della maturazione del diritto al trattamento pensionistico.

4. Nuova procedura di accertamento

Ancorché i destinatari del decreto in esame siano i lavoratori non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL, quest'ultimo Istituto è comunque competente ad accertare e certificare la sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto subita dal lavoratore.

I diretti interessati dovranno proporre domanda di accertamento alla sede INAIL di residenza (Allegato n. 1 al D.I. 27/10/04), entro 180 giorni dal 17/12/2004 (termine finale **15 giugno 2005**), a pena di decadenza dal diritto al beneficio in esame.

Per data di presentazione della domanda si intende la data di arrivo della stessa alla sede INAIL o la data del timbro postale di invio nel caso di raccomandata.

Si precisa, inoltre, che i lavoratori non assicurati INAIL anche qualora abbiano già presentato domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto alla data del 2 ottobre 2003 e ancorché abbiano già ricevuto il diniego, devono, in ogni caso, riproporre domanda di accertamento nei termini sopra indicati.

L'avvio del procedimento di accertamento da parte dell'INAIL è subordinato alla presentazione, da parte del lavoratore interessato, della relativa domanda integrata dal curriculum lavorativo rilasciato dal datore di lavoro, predisposto secondo lo schema di cui all'Allegato n. 2 del D.I. 27/10/2004, dal quale risulti essere stato adibito, in modo diretto ed abituale, ad una delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto elencate al precedente paragrafo.

La certificazione della sussistenza e della durata dell'esposizione all'amianto deve essere rilasciata dall'INAIL entro un anno dalla conclusione dell'accertamento tecnico.

5. Applicazione della previgente disciplina

Come già indicato al paragrafo 2, nei confronti dei lavoratori che sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi **soggetti all'assicurazione** obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall'INAIL, che abbiano già maturato, **alla data del 2 ottobre 2003**, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257,

e successive modificazioni, si continua ad applicare la disciplina previgente alla medesima data.

Nei confronti di tali lavoratori continuano, quindi, a trovare applicazione le procedure di riconoscimento dell'esposizione all'amianto secondo le modalità previste dalla previgente disciplina (cfr. nota di servizio n. 535 del 22 ottobre 1996 e nota n. 10665 del 10 settembre 2003).

In ogni caso per i predetti lavoratori, qualora non abbiano già provveduto, sussiste l'obbligo di presentazione della domanda alla sede INAIL di residenza, entro il termine ultimo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, a pena di decadenza (**termine finale 15 giugno 2005**).

6. Abbandono azione di recupero indebito pensionistico derivante da sentenze

Per effetto di quanto disposto dal comma 6-quinques della legge n. 326/2003, in caso di indebito pensionistico, derivante da trattamenti liquidati o riliquidati con l'attribuzione del beneficio de quo, come diretta conseguenza di sentenze provvisoriamente favorevoli agli interessati, poi riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'Inpdap, non si provvede all'ulteriore recupero degli importi ancora dovuti alla data del 26 novembre 2003 (data di entrata in vigore della legge n.326/2003).

Le Sedi provinciali e territoriali Inpdap, pertanto, si asterranno dal recuperare le predette somme, dando comunicazione ai soggetti interessati circa l'abbandono dell'azione di recupero dell'indebito pensionistico, ancora risultante alla data del 26 novembre 2003.

7. Disposizioni comuni

In tutte le ipotesi fin qui esaminate, il lavoratore dovrà inoltrare la certificazione attestante l'esposizione all'amianto rilasciata dall'INAIL, allegando la relativa documentazione, alla Sede provinciale o territoriale dell'Inpdap competente in base alla sede di servizio dell'iscritto ovvero all'amministrazione statale a tutt'oggi competente a liquidare i trattamenti di quiescenza del proprio personale dipendente; tale certificazione, in ogni caso, può essere utilizzata dall'iscritto in qualsiasi momento dell'attività lavorativa per richiedere la valorizzazione, ai fini pensionistici, dei benefici in esame.

Qualora l'attività lavorativa cui si riferisce l'esposizione all'amianto riguardi periodi oggetto di ricongiunzione, ai sensi dell'articolo 2, della legge n. 29/1979, il riconoscimento pensionistico del beneficio in esame è subordinato all'obbligo di iscrizione all'INAIL esclusivamente nelle ipotesi in cui l'arco temporale decennale di esposizione all'amianto si riferisca a periodi maturati entro il 2 ottobre 2003, in virtù della previgente normativa.

Per esplicita disposizione normativa (articolo 4, comma 1, del decreto in esame), l'anzianità complessiva utile ai fini pensionistici, conseguita con l'attribuzione dei benefici previdenziali in esame, non può comunque risultare superiore a quaranta

anni ovvero al corrispondente limite massimo previsto dai regimi pensionistici di appartenenza, ove inferiore.

Infine, ai sensi del successivo comma 2, a decorrere dal 2 ottobre 2003, entrambi i benefici previdenziali previsti per l'esposizione lavorativa all'amianto, non potranno essere cumulati con altri benefici, sempre di natura previdenziale, che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento ovvero un aumento dell'anzianità contributiva (a titolo esemplificativo, i benefici spettanti ai lavoratori impegnati in attività usuranti, agli addetti al servizio di confine, ai portuali).

In tale ipotesi il lavoratore ha facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli di esposizione all'amianto. L'opzione deve essere esercitata all'atto della presentazione della domanda di pensionamento alla Sede Inpdap competente ovvero all'amministrazione statale di appartenenza, qualora questo Istituto non sia ancora subentrato nella liquidazione dei relativi trattamenti di quiescenza.

Peraltro, i predetti benefici previdenziali connessi all'esposizione all'amianto sono cumulabili con quelli conseguenti ad un particolare status del lavoratore (invalido, non vedente, sordomuto), atteso che risulta estranea all'ambito applicativo della normativa in esame la fruizione di eventuali benefici determinati da situazioni **individuali** di svantaggio fisico.

* * * * *

Tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle sopra citate norme, per esplicita disposizione normativa, sono posti a carico dello Stato.

Il sistema informativo provvederà ad adeguare le funzionalità informatiche in base alle indicazioni della presente circolare, anche con riferimento alla quantificazione, a livello centrale, degli oneri da porre a carico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Ulteriori precisazioni saranno diramate qualora si rendano necessarie.

Il Direttore Generale
Dr. Luigi Marchione
F.to Dr. Marchione

Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, coordinato con la legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, recante: «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.».

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono riportate tra i segni ((...)).

Art. 47.

Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto

1. A decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e' ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori a cui sono state rilasciate dall'INAIL le certificazioni relative all'esposizione all'amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui al ((comma 1,)) sono concessi esclusivamente ai lavoratori che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ((di cui al punto decreto del Presidente della Repubblica)) 30 giugno 1965, n. 1124.

4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 3 sono accertate e certificate dall'INAIL.

5. I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui ((al comma 1)), compresi quelli a cui e' stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1° ottobre 2003, devono presentare domanda alla sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici.

6. Le modalita' di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

((6-bis. Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano gia' maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonche' coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono dei trattamenti di mobilita', ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.

6-ter. I soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente articolo, i benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, come rideterminati sulla base

del presente articolo, qualora siano destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento, ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva, hanno facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli previsti dal presente articolo. Ai medesimi soggetti non si applicano i benefici di cui al presente articolo, qualora abbiano già usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6-quater. All'onere relativo all'applicazione dei commi 6-bis e 6-ter, valutato in 75 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

6-quinques. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dalle leggi 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))

Legge n. 350 del 24 dicembre 2003 (legge finanziaria 2004)

Art.3

[omissis]

132. In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall'INAIL. All'onere relativo all'applicazione del presente comma e del comma 193, valutato in 25 milioni di euro per l'anno 2004, 97 milioni di euro per l'anno 2005 e 182 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

[omissis]

DECRETO 27 ottobre 2004

Attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.

**IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 1993, n.271, che prevede, per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, che l'intero periodo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sia moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5;

Visto l'art. 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come modificato in sede di conversione dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto, che modifica la disciplina dettata dalla citata legge n.257 del 1992;

Considerato che il citato art. 47, superando la preclusione presente nella previgente disciplina, estende ai lavoratori non coperti da assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL il beneficio consistente nella rivalutazione del periodo di esposizione all'amianto ai fini pensionistici, fissando un termine di decadenza per la presentazione all'INAIL della domanda di rilascio della certificazione di esposizione all'amianto;

Visto, in particolare, il comma 6 dell'art. 47 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalita' di attuazione;

Visto, inoltre, l'art. 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante ulteriori disposizioni in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto;

Ritenuta l'opportunita' di delineare un efficace raccordo tra le citate disposizioni, ai fini della razionale operativita' delle modalita' di riconoscimento dei benefici pensionistici da parte degli enti previdenziali che erogano le prestazioni e dell'istituto assicuratore cui spetta la competenza in materia di rilascio della certificazione attestante l'esposizione qualificata all'amianto;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. I lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL hanno diritto ai

benefici previdenziali derivanti da esposizione ad amianto, alle condizioni e con le modalita' stabilite dal presente decreto.

2. Ai lavoratori che sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall'INAIL, che abbiano gia' maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applica la disciplina previgente alla medesima data, fermo restando, qualora non abbiano gia' provveduto, l'obbligo di presentazione della domanda di cui all'art. 3 entro il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Determinazione del beneficio pensionistico e criteri di accertamento

1. Per i lavoratori di cui all'art. 1, comma 1, che sono stati occupati, per un periodo non inferiore a dieci anni, in attivita' lavorative comportanti esposizione all'amianto, in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, e comunque sulla durata oraria giornaliera prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, l'intero periodo di esposizione all'amianto e' moltiplicato, unicamente ai fini della determinazione dell'importo della prestazione pensionistica, per il coefficiente di 1,25.

2. Per attivita' lavorative comportanti esposizione all'amianto si intendono le seguenti:

- a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;
- b) produzione di manufatti contenenti amianto;
- c) fornitura a misura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;
- d) coibentazione con amianto, decoibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari;
- e) demolizione, manutenzione, riparazione, revisione, collaudo di strutture, impianti, edifici o macchinari contenenti amianto;
- f) movimentazione, manipolazione ed utilizzo di amianto o di manufatti contenenti amianto; distruzione, sagomatura e taglio di manufatti contenenti amianto;
- g) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto.

3. Per periodo di esposizione si intende il periodo di attivita' effettivamente svolta.

Art. 3.

Procedura

1. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'INAIL.

2. La domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto, predisposta secondo lo schema di cui all'allegato 1, deve essere presentata alla sede INAIL entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a pena di decadenza dal diritto ai benefici pensionistici di cui all'art. 2, comma 1. Per data di presentazione della domanda si intende la data di arrivo alla sede INAIL o la data del timbro postale di invio nel caso di raccomandata.

I lavoratori di cui all'art. 1, comma 1, che hanno già presentato domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto alla data del 2 ottobre 2003 devono ripresentare la domanda.

3. L'avvio del procedimento di accertamento dell'INAIL è subordinato alla presentazione, da parte del lavoratore interessato, del curriculum lavorativo, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 2, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risulti l'adibizione, in modo diretto ed abituale, ad una delle attività lavorative di cui al medesimo art. 2, comma 2, comportanti l'esposizione all'amianto.

4. Le controversie relative al rilascio ed al contenuto dei curricula sono di competenza delle direzioni provinciali del lavoro.

5. Nel caso di aziende cessate o fallite, qualora il datore di lavoro risulti irreperibile, il curriculum lavorativo di cui al comma 3 è rilasciato dalla direzione provinciale del lavoro, previa apposite indagini.

6. Ai fini dell'accertamento dell'esposizione all'amianto, il datore di lavoro è tenuto a fornire all'INAIL tutte le notizie e i documenti ritenuti utili dall'Istituto stesso. Nel corso dell'accertamento, l'INAIL esegue i sopralluoghi ed effettua gli incontri tecnici che ritiene necessari per l'acquisizione di elementi di valutazione, ivi compresi quelli con i rappresentanti dell'azienda e con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'azienda stessa.

7. Per lo svolgimento dei suoi compiti, l'INAIL si avvale dei dati delle indagini mirate di igiene industriale, di quelli della letteratura scientifica, delle informazioni tecniche, ricavabili da situazioni di lavoro con caratteristiche analoghe, nonché di ogni altra documentazione e conoscenza utile a formulare un giudizio sull'esposizione all'amianto fondato su criteri di ragionevole verosimiglianza.

8. La certificazione della sussistenza e della durata dell'esposizione all'amianto deve essere rilasciata dall'INAIL entro un anno dalla conclusione dell'accertamento tecnico.

9. Per i lavoratori di cui all'art. 1, comma 2, continuano a trovare applicazione le procedure di riconoscimento dell'esposizione all'amianto seguite in attuazione della previgente disciplina, fermo restando, per coloro i quali non abbiano già provveduto, l'obbligo di presentazione della domanda di cui al comma 2 entro il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. Il lavoratore in possesso della certificazione rilasciata dall'INAIL presenta domanda di pensione all'ente previdenziale di appartenenza che provvede a liquidare il trattamento pensionistico con i benefici di cui al presente decreto.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. L'anzianità complessiva utile ai fini pensionistici, conseguita con l'attribuzione dei benefici previdenziali derivanti dall'esposizione all'amianto, non può comunque risultare superiore a quaranta anni, ovvero al corrispondente limite massimo previsto dai regimi pensionistici di appartenenza, ove inferiore.

2. Ai soggetti destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva è data facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli previsti per l'esposizione all'amianto. L'opzione è esercitata al momento della presentazione della domanda di pensionamento all'ente previdenziale di appartenenza.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2004

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Siniscalco

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 282

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

ALLEGATO 1

Alla Sede INAIL di

Via/Piazza

Cap..... Prov.....

OGGETTO: Domanda di riconoscimento dell'esposizione all'amianto ai fini della concessione dei benefici previdenziali (Articolo 47, decreto-legge n. 269/2003 e norme di attuazione)

_____ sottoscritt _____

Codice Fiscale: □□□ □□□ □□□□□ □□□□□

nat_a _____ (Prov. _____ il ____/____/____, Sesso M [] F [])

e residente in _____ (Prov. _____), Via/Piazza _____ N° _____

chiede il rilascio del certificato di riconoscimento del periodo lavorativo di esposizione all'amianto.

A tal fine:

1) dichiara di aver prestato la propria attività lavorativa presso le seguenti aziende:

	AZIENDA	SEDE DELLO STABILIMENTO	PERIODO LAVORATIVO	
			Inizio	Fine
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

2) allega il curriculum professionale rilasciato dalle seguenti aziende con l'indicazione, per ogni periodo lavorativo, dei reparti e delle mansioni effettivamente svolte:

3) allega la seguente documentazione integrativa:

4) chiede che tutte le comunicazioni siano inoltrate al seguente indirizzo(*):

Presso: _____
Via/P.zza _____ N° _____
C.A.P. _____ Città _____ ()

5) (facoltativo) dichiara di volersi avvalere del seguente Patronato ed allega la relativa delega:

Patronato: _____
Via/P.zza _____ N° _____
C.A.P. _____ Città _____ ()

_____ / /

(firma)

(* indicare solo se diverso da quello di residenza)

ALLEGATO 2

<DATI IDENTIFICATIVI DEL DATORE DI LAVORO>

_____, li _____

DICHIARAZIONE**OGGETTO:** Curriculum lavorativo (articolo 47, decreto-legge n. 269/2003 e norme di attuazione)

A richiesta dell'interessato, si dichiara che il Sig. _____
nato a _____ () il ___/___/___, Codice fiscale: _____
è/ è stato alle dipendenze della scrivente Azienda nello stabilimento di
_____ dal ___/___ al ___/___ con la qualifica di
_____.

Si dichiara inoltre che, durante il suddetto periodo, lo stesso dipendente è stato
adibito, in modo diretto ed abituale, alle attività lavorative previste dalle norme di attuazione
dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269/2003, per i periodi, con le mansioni e nei reparti di
seguito indicati.

Periodo		Mansione	Reparto
Inizio	Fine		
___/___/___	___/___/___		
___/___/___	___/___/___		
___/___/___	___/___/___		
___/___/___	___/___/___		
___/___/___	___/___/___		
___/___/___	___/___/___		
___/___/___	___/___/___		
___/___/___	___/___/___		
___/___/___	___/___/___		

(Firma)

04A12143